



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. 178/05/cnc/fta

Segreteria: 00187 Roma – Piazza S. Bernardo, 106

Sede: 00186 Roma - Via Arenula, 71

Tel. 06.47883819 - fax 06.47885904

Cod. Fisc. 80409880582

Roma, 23 febbraio 2005

Fax-simile lettera di consenso espresso.

Oggetto: *delibera del Consiglio Nazionale dei Chimici del 31 gennaio 2004: - utilizzo della “firma elettronica” da parte dei chimici iscritti nell’Albo professionale -.*

Il Consiglio dell’Ordine dei Chimici di

Riunito il giorno.....;
esaminata la richiesta Prot.....del.....

di o della.....Certificatore accreditato presso il CNIPA per la fornitura di servizi di
Certificazione della firma digitale;

- Vista la delibera del 31 dicembre 2004 del Consiglio Nazionale dei Chimici;
- esaminata la posizione del dr.;

Rilascia

Consenso espresso all’inserimento nel certificato digitale dell’indicazione dell’appartenenza a questo
Ordine professionale secondo le seguenti caratteristiche previste dalla delibera del 31 dicembre 2004 del
Consiglio Nazionale dei Chimici che si allega:

Cognome e Nome		
Ordine di appartenenza	Ordine dei Chimici di	
Qualifica professionale	Chimico – Chimico junior	Chimico
N. iscrizione e sezione	N.	Sez. A Sez.B
N. Timbro professionale se diverso dal numero iscrizione	Dott. 00000	

Si rammenta che l’Ordine dei Chimici cui il titolare è iscritto ed il “Consiglio Nazionale dei Chimici
presso il Ministero della Giustizia” costituiscono a norma di legge “Terzi Interessati” che hanno potere

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

di richiedere, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione del certificato rilasciato a titolare iscritto nell'Albo dei chimici. L'Ente Certificatore deve dare immediato corso, rispondendone avanti alla legge, alle richieste di revoca o sospensione da parte dell'Ordine o del Consiglio Nazionale dei Chimici, qualunque sia la motivazione posta a fondamento della richiesta.

Il chimico, nel rispetto della delibera del 31 gennaio 2004 del Consiglio Nazionale dei Chimici, fatte salve le ulteriori o diverse disposizioni di normative, può sottoscrivere e trasmettere per via elettronica anche gli atti professionali di cui al R. D. 842/1928, e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui: L. 19 luglio 1957, n. 679 a sua volta modificata con DM 25 marzo 1986; D. Lgs. 5 giugno 2001, n. 328, art. 36).

Chi sottoscrive o trasmette atti o documenti facendo uso di certificato digitale che riporta il "ruolo" del titolare del certificato, con indicazione di appartenenza ad un Ordine di chimici, è soggetto alle medesime norme di colui che compie le stesse azioni su documenti materiali (in forma cartacea o similia), e pertanto trovano piena applicazione le leggi a tutela delle professioni regolamentate.

Il Codice deontologico per l'esercizio della professione di chimico, approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Chimici del 19 settembre 2003, trova piena applicazione per gli atti redatti, sottoscritti e/o trasmessi secondo le modalità sopra esplicitate.

Copia della presente sottoscritta dal legale rappresentante sarà trasmessa per ricevuta al Consiglio Nazionale dei Chimici.

Distinti saluti.

Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales